



Angelo Farina <farina@aidasrl.it>

esenzione tassa di possesso per motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico"

1 message

Angelo Farina <farina@unipr.it>

Sat, Apr 23, 2011 at 11:38 AM

Draft To: dr.emiliaromagna.garante@finanze.it

Cc: dariodibello@dottorini.com

Sulla base della legge n. 342 del 21/11/2000, i motoveicoli costruiti da almeno 20 anni, ed individuati da ASI o FMI mediante determinazione aggiornata annualmente quali "veicoli di particolare interesse storico e collezionistico", sono esentati dal pagamento della tassa di possesso (c.d. "bollo"), e sono soggetti al pagamento di una tassa di circolazione ridotta solo nel caso vengano utilizzati su strada.

Poiche' sono proprietario di un motoveicolo Fantic Trial 307, costruito nel 1990, ed attualmente in disuso, ho avanzato richiesta al competente ufficio regionale per il rimborso della tassa di possesso da me regolarmente pagata all'inizio di quest'anno, prima di scoprire dell'esistenza della legge suddetta.

Allego tutta la documentazione da me originariamente presentata tramite PEC (domanda di rimborso, copia della carta di circolazione e del certificato di proprieta', copia della determinazione annuale FMI 2011 che individua i motoveicoli di "particolare interesse storico e collezionistico" e che include specificamente anche marca/modello/anno della mia moto, copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale certifico che il motoveicolo di mia proprieta' corrisponde esattamente a quello indicato nella determinazione annuale FMI 2011, copia della mia carta di identita', copia della sentenza n. 971510 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna de 19/04/2010, che ha stabilito che i motoveicoli ultraventennali inseriti nella determinazione FMI non sono soggetti al pagamento della tassa di possesso).

Allego inoltre copia della certificazione PEC di trasmissione dei documenti suddetti, e copia della lettera raccomandata con cui l'ufficio

provinciale ACI di Parma mi ha comunicato che la pratica di rimborso e' stata respinta, in quanto "manca l'attestato di storicita' FMI".

Nella lettera accompagnatoria, tale ufficio provinciale ACI di Parma si premura anche di chiarire che la necessita' di tale "attestato di storicita'" e' stata ribadita dalle Risoluzioni n. 289 del 27/5.2003, n. 927 del 5/9/2005 e n. 857 del 31/1/2007 di codesto Garante dei Contribuenti, senza peraltro fornirmene copia.

Con la presente sono pertanto a chiedervi:

1) Copia delle tre citate vs. risoluzioni in cui pare si affermi la necessita' di produrre questo non meglio individuato "attestato di storicita' FMI" onde ottenere l'esenzione dalla tassa di possesso per i veicoli ultraventennali di "particolare interesse storico e collezionistico"

2) Di fornirmi piu' dettagliate spiegazioni su cosa si intenda per "attestato di storicita' FMI", in quanto l'FMI, di cui sono socio tramite il M.C. Crociati Parma, non prevede alcun "attestato di storicita'", ma si limita a fornire ai propri soci le certificazioni previste dall'attuale quadro legislativo, come meglio discusso e precisato nel seguito.

3) Di rivalutare la vs. posizione in materia, a seguito del seguente interpello a codesto Garante dei Contribuenti, e della recente sentenza della CTP di Bologna sopra citata, e conseguentemente di esercitare il vs. potere istituzionale presso i competenti uffici regionali e presso l'ACI, affinche' mi venga riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa di possesso per il mio motoveicolo ultraventennale.

INTERPELLO AL GARANTE DEI CONTRIBUENTI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Con la presente lo scrivente, Angelo Farina, N. a Parma il 25/09/1958 ed ivi residente in viale Duca Alessandro n. 8, CF FRNNGGL58P25G337F, propone a codesto Garante il seguente INTERPELLO:

Dica codesto Garante se la Regione Emilia Romagna ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni di cui all' art. 63 della legge n. 342 del 21/11/2000, in merito all'esenzione dalla tassa di possesso per i motoveicoli ultraventennali di "particolare interesse storico e collezionistico", individuati sulla base di quanto previsto all'art. 63, comma 3 della Legge citata (Determinazione aggiornata annualmente dalla FMI).

A tale fine lo scrivente precisa quanto segue:

1) L'applicazione dell'articolo di legge citato appare al momento variegata nella varie regioni italiane, come dimostrato dalla tabella riepilogativa delle differenti interpretazioni mantenuta aggiornata a cura della FMI stessa, e visibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.federmoto.it/home/moto-depoca/bolli-elenchi-moto-interesse-storico.aspx>, e che comunque si allega alla presente.

Si osserva che in numerose regioni la determinazione aggiornata annualmente da parte della FMI fa testo per stabilire il possesso del requisito di "particolare interesse storico e collezionistico"; altre regioni richiedono una autocertificazione di possesso dei necessari requisiti redatta da parte del contribuente, altre ancora (Umbria) hanno impropriamente delegato la verifica del possesso di tali requisiti ad enti terzi. Alcune infine, come codesta Regione Emilia Romagna, insistono impropriamente nel richiedere l'iscrizione ai registri storici ASI o FMI, sebbene tale requisito non sia assolutamente menzionato nel citato art. 63 della Legge 342 del 21/11/2000.

2) L'ufficio provinciale ACI di Parma, nel negarmi il rimborso per la tassa di possesso erroneamente pagata nel 2011, afferma che per ottenere il rimborso sarebbe stato necessario produrre un "attestato di storicita' FMI". Ma la FMI non rilascia questo tipo di documento; allo stato attuale la FMI opera come segue:

- emette ogni anno l'aggiornamento della "determinazione" prevista dal citato comma 3 dell'art. 63 della legge n. 342 del 21/11/2000, contenente l'elenco di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico previsto dalla legge, e lo trasmette ai competenti uffici delle regioni italiane.

- provvede all'iscrizione nel proprio Registro Storico dei motoveicoli DEI PROPRI SOCI che ne facciano richiesta, allegando la prescritta documentazione tecnica ed il pagamento di una cospicua quota forfettaria per i costi di iscrizione, rilasciando conseguentemente un Certificato di Iscrizione al Registro Storico FMI e, a partire dalla data di entrata in vigore del recente decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 55 della Gazzetta Ufficiale n. 65 del 20 marzo 2010, anche un Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica, necessario sulla base del Decreto citato per le procedure di revisione e reimmatricolazione dei "veicoli di interesse storico e collezionistico" individuati sulla base dell'art.60, comma 4 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 recante "nuovo Codice della Strada". (Si noti che in tale definizione manca la parola "particolare", che distingue i veicoli storici cui spetta l'esenzione dalla tassa di possesso, dai veicoli "di interesse storico non particolare" cui invece si

applicano le prescrizioni del CdS).

- al contrario dell'ASI, l'FMI non rilascia alcun altro tipo di documento, certificato o attestato (l'ASI invece rilascia gratuitamente ai propri soci, ed esclusivamente "ad probationem" ai fini dell'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, un "attestato di datazione e storicità", mentre non include esplicitamente alcun elenco di motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico nella propria determinazione aggiornata annualmente).

Lo scrivente ritiene dunque che la richiesta di produrre tale attestato non possa essere applicabile ai motoveicoli inseriti nella determinazione FMI, mentre sia del tutto lecita per i veicoli dichiarati "di particolare interesse storico e collezionistico" da parte dell'ASI.

Sembra pertanto che gli uffici regionali e l'ACI non siano ben consci del differente comportamento adottato da ASI ed FMI, e chiedano anche ai veicoli FMI lo stesso attestato che invece è disponibile solo per i veicoli ASI.

In particolare, la situazione può essere così riassunta:

- "veicoli di interesse storico e collezionistico" ai sensi dell'art. 60 del CdS e del recente decreto 17 dicembre 2009: sia ASI che FMI si comportano in modo uniforme, iscrivendo i veicoli ultraventennali nei propri registri storici, e rilasciando per ciascun veicolo due certificati:

- Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica (CRSC), preliminare all'iscrizione vera e propria

- Certificato di Iscrizione al Registro Storico (CIRS), dopo che il veicolo risulta iscritto

I veicoli rientranti in questo insieme sono soggetti a particolari procedure di revisione e di reimmatricolazione, e possono venire soggetti a specifici regimi di circolazione stradale (ad esempio, vengono solitamente ammessi alla circolazione anche in periodo di "targhe alterne" o di blocco della circolazione per i veicoli pre-Euro3 nei centri urbani). Questo insieme di veicoli non ha tuttavia alcuna attinenza con il regime di pagamento della tassa di possesso. Il legislatore ha individuato questi veicoli, iscritti ai Registri Storici (ivi inclusi lo Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo) quali "veicoli atipici", e come tali soggetti a particolari regimi di circolazione, revisione e reimmatricolazione, al fine di preservarli visto il loro alto valore storico, testimoniato appunto dall'iscrizione ai registri storici. Si tratta comunque di un insieme di veicoli numericamente molto ridotto, posseduti da collezionisti che li curano in modo maniacale, li portano alle manifestazioni, etc..

- "veicoli di particolare interesse storico e collezionistico" ai sensi dell'art. 63, commi 2 e 3 della legge 21/11/2000 - n.342. In questo caso, il comportamento di ASI e FMI e' completamente diverso:

- ASI adotta ogni anno una determinazione, (priva di una specifica elencazione di marche/modelli/anni), in cui si afferma (per l'anno 2010): "sono di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31.12.1990, in possesso dei requisiti previsti dal proprio regolamento tecnico nazionale e da tale delibera, per i quali, solo ad probationem, sarà rilasciato "l'attestato di datazione e storicità"

In pratica dunque l'ASI non determina un elenco di veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico", ma fornisce a ciascun proprietario, se socio ASI per l'anno in corso, un attestato "ad probationem".

Normalmente tale attestato viene rilasciato gratuitamente per i veicoli già iscritti al registro storico ASI, mentre per i veicoli non iscritti al registro storico, pur se in possesso dei requisiti previsti dalla determinazione ASI, tale attestato non viene rilasciato.

- FMI adotta ogni anno una determinazione contenente un "ELENCO MODELLI MOTOVEICOLI PARTICOLARE INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO INDIVIDUATI SULLA BASE DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 342/2000 - ART.63 - COMMA 2 e 3". Si tratta quindi precisamente di quanto previsto dalla legge stessa. La FMI inoltre NON RILASCIATA alcuna attestazione che affermi che un particolare esemplare di motoveicolo risulti inserito nell'elenco suddetto, nemmeno per i motoveicoli iscritti al proprio Registro Storico, come lo scrivente ben sa, essendo già proprietario di altri due motoveicoli iscritti al registro storico FMI, e per i quali non ha mai ricevuto alcun attestato di storicità'. Va qui chiarito che questo secondo insieme di veicoli "di particolare interesse storico e collezionistico" e' del tutto distinto dal precedente, definito sulla base dell'art. 60 del CdS, e differenti sono gli scopi per cui il legislatore lo ha istituito, come si legge chiaramente dalle motivazioni del provvedimento legislativo depositate agli atti del Parlamento. Lo scopo primario dell'esenzione dalla tassa di circolazione e' quella di evitare la radiazione (volontaria o d'ufficio), o, ancor peggio, la rottamazione, per i veicoli ultraventennali in disuso, in gran parte non più circolanti, in modo da preservare la "base" di materiale meccanico da cui poter attingere per i restauri e la ricostruzione dei veicoli di interesse storico e collezionistico "di pregio", cioè quelli facenti parte del precedente insieme definito dall'art. 60 del CdS (veicoli iscritti ai registri storici, e tenuti in perfette condizioni di conservazione).

A tale scopo, risulta irrilevante se questi veicoli ultraventennali sono in condizioni di perfetta conservazione o meno, visto che spesso, come nel caso della moto dello scrivente, non sono circolanti su strada. Si tratta

semplicemente di evitarne la radiazione o la demolizione, in modo da preservare una base di materiale meccanico storico. A tal fine, il provvedimento di esenzione dalla tassa di possesso va visto come una procedura che deve portare ad un abbattimento dei costi di conservazione di tale materiale, ed a tale fin parrebbe del tutto assurdo pretendere l'iscrizione al Registro Storico di veicoli che sono poco piu' che rottami. Ed infatti il legislatore non fa alcun riferimento ai Registri Storici, e si limita a demandare ad ASI ed FMI l'individuazione delle particolari marche/modelli/anni dei veicoli meritevoli di tale trattamento fiscale agevolato.

Pare dunque che la FMI abbia correttamente interpretato lo spirito della legge, e la abbia applicata alla lettera.

L'ASI, invece, per difendere le proprie entrate economiche, ha adottato una determinazione alquanto discutibile (sebbene del tutto insindacabile, in quanto la legge da' all'ASI piena autonomia sulla propria determinazione annuale).

Pare pertanto allo scrivente che l'operato della Regione Emilia Romagna sia del tutto corretto con riferimento ai veicoli che fanno ascendere il loro diritto all'esenzione della tassa di circolazione alla determinazione annuale ASI, visto che la stessa prevede esplicitamente il rilascio "ad probationem" di un "attestato di datazione e storicita'", che pertanto deve essere prodotto dagli aventi diritto onde ottenere di non essere assoggettati alla tassa di possesso.

Viceversa, pare allo scrivente che il comportamento della Regione Emilia Romagna sia palesemente assurdo ed in dispregio della legge quando pretende la presentazione di tale attestato di storicita' anche da parte dei possessori di motoveicoli che fanno ascendere il loro diritto all'esenzione della tassa di circolazione alla determinazione annuale FMI. Infatti l'FMI non rilascia per tali veicoli alcun "attestato di storicita'", indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti nel loro Registro Storico, e quindi la Regione sta richiedendo un documento che non puo' essere prodotto.... E peraltro l'esplicita indicazione di marca/modello/anno nella determinazione aggiornata annualmente da parte della FMI e' tutto cio' che viene richiesto dalla legge per consentire l'esenzione fiscale.

Questa e' peraltro anche la conclusione cui e' addiventata la C.T.P di Bologna, nella citata recente sentenza n. 971510, allegata dal sottoscritto alla richiesta di rimborso della tassa di possesso.

Si chiede pertanto a codesto Garante di voler chiarire quale tipo di documento lo scrivente dovrebbe produrre al fine di comprovare che il

proprio motoveicolo risulta inserito nell'elenco di cui alla determinazione aggiornata annualmente da parte della FMI, visto che la FMI stessa non rilascia questo tipo di attestato, e che la iscrizione al Registro Storico, rilevante ai fini dell'art. 60 del CdS, oppure del recente decreto 17 dicembre 2009, risulta invece del tutto irrilevante ai fini dell'art. 63 della Legge 342 del 21/11/2000, che non cita in alcun modo tali Registri Storici, ma fa unicamente riferimento alle determinazioni aggiornate annualmente da parte di ASI e, per i motoveicoli, anche da FMI.

Nel caso risultasse, come appare allo scrivente, che la documentazione da egli già prodotta ai fini di ottenere il rimborso della tassa di possesso pagata per errore fosse già sufficientemente probatoria del diritto all'esenzione della stessa, si chiede infine a codesto Garante di darne comunicazione al Servizio Bilancio e Finanze della Regione Emilia Romagna ed all'ufficio provinciale ACI di Parma, cui è comunque trasmessa in copia, tramite PEC, la presente richiesta di interpello.

--

Angelo Farina
Parma, 23 aprile 2011
